Delibera n. 12 del 25 /07/2016 - VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Oggi 25/07/2016, ad ore 09,30, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Urbino, a seguito di convocazione via e-mail, si è riunito il Consiglio dell'Ordine, nelle persone dei Sigg:

- Avv. Giuseppe Recupero Presidente;
- Avv. Loris Mascioli Segretario;
- Avv. Massimo Bedini Tesoriere-assente-;
- Avv. Lucia Giamperi Consigliere- assente-;
- Avv. Donatella De Castro Consigliere;
- Avv. Mara Sgaggi Consigliere;
- Avv. Gabriele Braccioni Consigliere-assente-;
- Avv. Lamberto Catani Consigliere assente;
- Avv. Sandro Carloni Consigliere;

Vengono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno:

- a) il Consiglio all'unanimità, vista la documentazione depositata, delibera il rilascio del certificato di compiuta pratica a favore della Dott.ssa ****.
- b) Il Consiglio, vista la disponibilità manifestata dall' Avv. Gilberta Arcangeli a far parte della commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 2016/2017 delibera di segnalare il nominativo dell'Avv. Gilberta Arcangeli all'Ordine Distrettuale di Ancona, mandando alla Segreteria per le comunicazioni.
- c) Il Consiglio, visto il giudizio promosso dalla Avv. **** nei confronti dell' intestato Ordine e nei confronti delle Dott.sse Pandolfi Alessia e Savino Graziana, anticipato a mezzo telefax in data odierna, tendente ad ottenere in via cautelare la sospensione degli atti impugnati ed in particolare l'atto di approvazione della graduatoria del concorso per la copertura di n. 2 impiegati di categoria B1 (part time 50 % a tempo indeterminato) da assegnarsi alla Segreteria del COA avvenuta con delibera n.9 del 4 Luglio 2016 con conseguente attribuzione al secondo posto della graduatoria di essa ricorrente in luogo della Dott.ssa Pandolfi Alessia, del verbale delle operazioni della commissione esaminatrice del 29 Giugno 2016, nella parte in cui ha attribuito i punteggi relativi ai titoli dei candidati che avevano conseguito almeno il voto di 21/30 sia nella prova scritta che nella prova orale, del Bando di Concorso "in parte qua" Art. 9 C.1.e c.2 Lett.G, con richiesta risarcitoria dei danni patiti e patendi.

Ritenuto opportuno procedere al conferimento dell'incarico ad un legale esterno all'Amministrazione che curerà la costituzione in giudizio del COA di Urbino;

Vista la Sentenza n. 02730 del 11/05/2012, con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che "il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce

appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica";

Considerato che il Consiglio di Stato, con la suddetta Sentenza, sostiene che il singolo incarico legale, integrando un contratto d'opera intellettuale, "non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'art. 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e prosegue ritenendo che "devono comunque essere rispettati i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione al fine di rendere possibile la valutazione della scelta fiduciaria effettuata rispetto elle esigenze di difenda dell'ente";

Considerato altresì che la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, stabilisce, in merito alle "Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi", l'inapplicabilità della direttiva medesima, tra l'altro, nel caso di "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato…";

Considerato altresì che ai sensi del D. Lgs. 18/4/16 n. 50 Art. 17 co. 1 lett. d) punto 1, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato rientra nelle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi per il quale ai sensi dell'art. 4 del cit. D. Lgs. N. 50 del 16/4/2016 si devono applicare i principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusivi;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. N. 50 del 16/4/2016 co. 2 lett. a) "per gli affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00....." è possibile procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Assunto apposito preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall'espletamento dell'incarico da parte del legale che verrà incaricato;

Considerato altresì che l'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona ha esperienza pluriennale nella difesa delle Pubbliche Amministrazioni come da curriculum presente agli atti di questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

DELIBERA

di affidare all'Avv. Andrea Galvani, Socio della "Associazione Professionale Studio Legale Galvani" con sede in Ancona (AN) in Corso Mazzini n. 156, l'incarico di costituirsi in Giudizio in nome, per conto e nell'interesse dell'Ordine degli Avvocati di Urbino in persona del legale rappresentante p.t., innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, al fine di difendere l'operato dell'Ordine medesimo nel giudizio promosso dalla Avv. **** nei confronti dell' intestato Ordine e nei confronti delle Dott.sse Pandolfi Alessia e Savino Graziana, anticipato a

mezzo telefax in data odierna, tendente ad ottenere: in via cautelare la sospensione degli atti

impugnati ed in particolare l'atto di approvazione della graduatoria del concorso per la copertura di

n. 2 impiegati di categoria B1 (part time 50 % a tempo indeterminato) da assegnarsi alla Segreteria

del COA avvenuta con delibera n.9 del 4 Luglio 2016 con conseguente attribuzione al secondo

posto della graduatoria di essa ricorrente in luogo della Dott.ssa Pandolfi Alessia, del verbale delle

operazioni della commissione esaminatrice del 29 Giugno 2016, nella parte in cui ha attribuito i

punteggi relativi ai titoli dei candidati che avevano conseguito almeno il voto di 21/30 sia nella

prova scritta che nella prova orale, del Bando di Concorso "in parte qua" Art. 9 C.1.e c.2 Lett.G,

con richiesta risarcitoria dei danni patiti e patendi;

di dare atto che l'incarico di cui sopra si intende conferito per la costituzione all'udienza

fissanda anche in sede cautelare ed eventuali successive, al fine di presenziare alla discussione,

discutendo e facendo valere oralmente la legittimità dell'operato dell'Ordine degli Avvocati di

Urbino, intendendosi attribuite all'Avv. Andrea Galvani le più ampie facoltà di legge in ordine alla

costituzione in giudizio di cui sopra, ed eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo in

Ancona (AN) in Corso Mazzini n. 156;

di imputare la spesa presunta di € **** del bilancio 2016;

Chiuso alle ore 12,00

Urbino, lì 25 Luglio 2016

F.to Il Presidente

Avv. Giuseppe Recupero

F.to Il Segretario

Avy Loris Mascioli